



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 05/11/2004

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 20

"Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge

TITOLO I
ORDINAMENTO
E AMBITI TERRITORIALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.

Art. 2

(Natura delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, parzialmente montani e contigui, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie, delle funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Fatta salva la costituzione delle Comunità montane già avvenuta con la legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 (Riordino delle Comunità montane), l'istituzione delle nuove Comunità è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa emanazione di apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "t.u. emanato con d.lgs. 267/2000".

3. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 ritenute adeguate alla dimensione degli stessi enti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Non possono far parte delle Comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

5. L'esclusione di cui al comma 4 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali e regionali.

6. Il regime delle indennità degli amministratori delle Comunità montane è disciplinato dalla parte I, titolo III, capo IV del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. Non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 82, comma 4, di cui al medesimo d.lgs. 267/2000.

7. L'eventuale spesa grava sul bilancio delle Comunità stesse e trova copertura con i finanziamenti previsti dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 3

(Costituzione delle zone omogenee)

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore dell'abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 (Costituzione delle Comunità montane) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui all'articolo 27, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:

A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;

B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza

Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;

B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;

C1 - Zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, comprendente i comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola;

C2 - Zona omogenea della Murgia barese sud-est, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle, Toritto;

C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.

3. I rappresentanti del comune di Gravina di Puglia e del comune di Toritto eletti in seno all'organo rappresentativo comunitario della Murgia barese nord-ovest cessano dalle rispettive cariche comunitarie alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In applicazione dell'articolo 27, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.

5. Tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane le cui sedi, nell'ambito della loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché nel rispetto del principio della sussidiarietà, saranno individuate dalle stesse, ognuna per la propria competenza:

- a) Comunità montana del Gargano, con sede a Monte Sant'Angelo;
- b) Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali, con sede a Casalnuovo Monterotaro;
- c) Comunità montana dei Monti Dauni meridionali, con sede a Bovino;
- d) Comunità montana della Murgia barese nord ovest, con sede a Ruvo;
- e) Comunità montana della Murgia barese sud est, con sede a Gioia del Colle;
- f) Comunità montana della Murgia tarantina, con sede a Mottola.

Art. 4

(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)

1. La variazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 23 e consultazione degli enti e organismi interessati, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi dell'articolo 15 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000,

dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.

Art. 5

(Fusione di Comuni)

1. Al Comune montano sorto a seguito della fusione dei Comuni, il cui territorio complessivamente considerato risulti coincidente con il comprensorio di una Comunità montana, sono attribuite le funzioni e le risorse assegnate alle stesse Comunità montane ai sensi della presente legge. In tal caso, la legge regionale istitutiva del nuovo Comune prevede lo scioglimento della Comunità montana e il conseguente passaggio del personale dipendente da quest'ultima nella dotazione organica dell'Amministrazione comunale nata dalla fusione dei predetti Comuni.

Art. 6

(Fasce altimetriche di territorio)

1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità montane, la Regione, con propria legge, sentita la Consulta permanente Regioni - Enti locali montani di cui all'articolo 23, provvede a individuare nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e delle realtà socio-economiche.

2. Le Comunità montane, anche avvalendosi dell'opera di consulenti esterni, formulano adeguate proposte al Presidente della Giunta regionale in merito all'enucleazione delle fasce altimetriche relative al rispettivo territorio.

Art. 7

(Funzioni)

1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni conferite dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:

a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o conferite, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 11 della legge 97/1994;

c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o conferite dalla Provincia o dalla Regione;

d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;

- f) realizzano le infrastrutture e i servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
- h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione, in attuazione della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti legislativi di adeguamento delle normative di settore e di individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie in relazione alle funzioni amministrative conferite alle Comunità montane mediante le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura), 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e 11 dicembre 2000, n.24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale).

3. La Regione può conferire ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere conferite alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.

5. Ai fini di cui al presente articolo, la Comunità montana:

- a) adotta e attua il piano triennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;
- b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
- c) promuove la costituzione e sostiene consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
- d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994;
- e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 9.

6. E' di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'articolo 113 del t.u. emanato con d.lsg. 267/2000, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea.

7. Le Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso,

quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 8

(Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni conferite e del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'articolo 23 :

a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane.

Art. 9

(Esercizio associato di funzioni e gestione singola o associata di servizi pubblici locali)

1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti, o conferite, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'organo rappresentativo della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

2. Per la gestione singola o associata di servizi pubblici locali la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 97/1994.

Art. 10

(Statuto comunitario)

1 Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nel rispetto dei principi che costituiscono limite inderogabile dal t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.

3. Lo Statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi esecutivi e negli organi collegiali della Comunità montana, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.

4. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Decorso il termine, previsto ai fini dell'esecutività del correlativo provvedimento di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 11 (Regolamenti)

1. L'organizzazione delle Comunità montane è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni delle Comunità montane è riservata alla potestà regolamentare della stessa, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

TITOLO II ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 12 (Durata in carica e composizione dell'Organo rappresentativo)

1. L' Organo rappresentativo comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo. Il numero dei rappresentanti di ciascun comune della Comunità montana in seno all'Organo rappresentativo viene determinato, nel rispetto dei requisiti soggettivi legittimanti di cui all'articolo 27, comma 2, del d. lgs. 267/2000, dallo Statuto comunitario, in misura non superiore a tre unità personali per ciascun Comune. Resta, comunque, esclusa la possibilità per le Comunità montane di introdurre, in sede statutaria, differenziazioni numeriche in termini di rappresentatività comunale, sulla base delle caratteristiche geografiche e demografiche dei singoli comuni appartenenti ad una delle zone omogenee di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. L' Organo rappresentativo comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli dei comuni che compongono le Comunità montane.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Organo rappresentativo comunitario resta in carica sino a quando tutti i Consigli comunali dei comuni facenti parte della Comunità montana non abbiano provveduto a designare i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.
4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, l'Organo rappresentativo comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei "sindaci", "assessori" o "consiglieri" nominati dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la sua nuova composizione.
5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Organo rappresentativo, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.
6. I componenti l'Organo rappresentativo comunitario dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
7. I componenti l'Organo rappresentativo comunitario decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
8. L'elezione dei componenti, in seno all'organo rappresentativo, di ciascun comune della Comunità montana non è revocabile e decade con il Consiglio comunale che lo ha eletto.
9. I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo comunitario, con votazioni separate dei gruppi di maggioranza e di minoranza. Il gruppo di maggioranza esprime due rappresentanti, il gruppo di minoranza esprime un rappresentante.

Art. 13
(Competenze
dell'Organo
rappresentativo)

1. L'Organo rappresentativo è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2. L'Organo rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra la Comunità montana e i Comuni e quelle tra la Comunità montana e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi

mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'organo rappresentativo ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Organo rappresentativo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Organo esecutivo, del Segretario generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità montane presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell'Organo rappresentativo presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo rappresentativo nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 14

(Funzione di revisione economico-finanziaria)

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 234 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, da un solo revisore, eletto dalla maggioranza dei componenti l'Organo rappresentativo e scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore, nei modi, con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni di cui all'articolo 239 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

Art. 15

(Competenze e composizione dell'Organo esecutivo)

1. L'Organo esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge all'Organo rappresentativo e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario generale, dei dirigenti o responsabili dei servizi.

2. L'Organo esecutivo svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'Organo rappresentativo, ne attua gli indirizzi generali riferendo annualmente sulla propria attività.

3. E' altresì di competenza dell'Organo esecutivo l'adozione del regolamento generale sull'ordinamento

degli uffici e servizi.

4. Il numero dei componenti l'Organo esecutivo, da determinarsi, in concreto, nell'ambito dello Statuto comunitario, non può, in ogni caso, risultare superiore a sei unità, alle quali va aggiunto il Presidente del medesimo organo. In sede di prima applicazione della presente disposizione, ove il numero dei componenti l'Organo esecutivo, escluso il Presidente, risulti superiore a sei unità, l'Organo rappresentativo è tenuto a individuare i componenti dell'Organo collegiale esecutivo, da dichiarare decaduti dalla rispettiva carica, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da ricondurre l'Organo esecutivo a un numero massimo di sei componenti, escluso il Presidente.

Art. 16

(Presidente
dell'Organo esecutivo)

1. Il Presidente dell'Organo esecutivo rappresenta la Comunità montana. La carica di Presidente dell'Organo esecutivo è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere regionale e Sindaco.

2. Il Presidente dell'Organo esecutivo convoca e presiede l'Organo esecutivo e l'Organo rappresentativo. Il Presidente è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo, salvo diversa previsione statutaria, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei componenti, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente dell'Organo esecutivo esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Nel caso in cui l'Organo rappresentativo non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera m), vi provvede il Presidente dell'Organo esecutivo, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con l'Organo rappresentativo, attraverso la conferenza dei Capigruppo, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentati nei casi in cui ne corra l'obbligo.

5. Il Presidente dell'Organo esecutivo esercita le proprie funzioni e resta in carica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, sino a quando l'Organo rappresentativo non abbia provveduto alla sua sostituzione.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 17

(Uffici)

1. Ciascuna Comunità montana ha una propria dotazione organica secondo la vigente legislazione.

2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del comparto Regione-Autonomie locali.

3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dal capo I e dal capo III, titolo IV, parte I, del t.u. 267/2000, nonché dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni conferite provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti che conferiscono le funzioni.

Art. 18 (Segretario)

1. La Comunità montana ha un Segretario - Dirigente titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione presso la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni dell'Organo esecutivo e dell'Organo rappresentativo.

3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza o impedimento.

4. Al Segretario titolare sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 108 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 19 (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento dell'Organo rappresentativo, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7 della legge 97/1994.

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e

degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. L'Organo rappresentativo, esaminate le osservazioni e apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

7. L'Amministrazione provinciale competente per territorio approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

8. L'Amministrazione provinciale competente per territorio, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni all'Organo rappresentativo comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. L'Organo rappresentativo comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

9. La procedura disposta dai commi precedenti va seguita anche per l'eventuale revisione del piano.

10. Ai fini del coordinamento, l'Amministrazione provinciale competente per territorio, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.

11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il Documento programmatico preliminare rispetto al piano urbanistico generale deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

Art. 20

(Programmi di opere e interventi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi triennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con i programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che devono prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi e i tempi di attuazione.

2. I programmi triennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dall'Organo rappresentativo della Comunità montana, conformemente alle previsioni recate dal rispettivo piano pluriennale di sviluppo socio-economico sono immediatamente efficaci.

Art. 21

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente dell'Organo esecutivo della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

Art. 22

(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)

1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:

- a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
- b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
- d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

Art. 23

(Consulta permanente Regione-Enti locali montani)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge 59/1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

- b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;
- c) i Presidenti delle Comunità montane;
- d) i Presidenti della delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM), dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) o loro delegati;
- e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;
- f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- g) un rappresentante dei Comuni fino a cinquemila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- h) un rappresentante dei Comuni fino a diecimila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- i) un rappresentante dei Comuni fino a ventimila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- j) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato, con funzioni di segretario.

3. La Consulta nomina un Vice Presidente fra i componenti nominati dagli Enti locali montani.

4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCCEM entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.

5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore competente, se delegato.

6. La Consulta formula proposte e pareri sui seguenti punti:

- a) riordino degli organismi associativi di cui all'articolo 8, lettera a);
- b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'articolo 8, lettera b);
- c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;
- d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;
- e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attribuite dalla legge 97/1994, dalla legge 59/1997 e dei relativi decreti;
- f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5.

7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento senza oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24 (Fonti di finanziamento)

1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

- a) i fondi di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna") e successive modificazioni e integrazioni;
- b) i fondi di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;

- c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;
 - d) i fondi previsti dalle leggi regionali.
2. Oltre che dal Fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite da:
- a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite;
 - b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità montana;
 - c) lasciti e donazioni.
3. Le Comunità montane possono estendere i benefici economici derivanti dalla legge 97/1994 in favore dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.
4. In favore delle Comunità montane, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione può prevedere finanziamenti esclusivamente per spese di investimento.

Art. 25

(Riparto dei fondi)

1. Il Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
- a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità montane;
 - b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle Comunità comunicata dall'UNCCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;
 - c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCCEM.
2. I programmi annuali operativi, esecutivi dei programmi triennali di opere e interventi adottati dall'Organo rappresentativo della Comunità montana, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna Comunità montana.
3. Una quota pari al 2 per cento del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è assegnata alla delegazione regionale UNCCEM in relazione a ciascun esercizio finanziario nell'ambito della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Art. 26

(Gestione finanziaria e contabile)

1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla parte II del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
E FINALI

Art. 27
(Controlli)

1. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dal capo II, titolo VI, parte I, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Il controllo sugli atti emanati dagli organi delle Comunità montane è soppresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 10, attuativa della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Art. 28
(Abrogazione di norme
e disposizioni finali)

1. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'abrogazione della l.r. 12/1999, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Restano ferme, a seguito della entrata in vigore della presente legge, tutte le abrogazioni già disposte dall'articolo 32 della l.r. 12/1999, abrogata, a sua volta, dal comma 1.
3. In relazione a tutte le materie non disciplinate espressamente dalla presente legge le Comunità montane esercitano la potestà normativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dei principi derivanti dal quadro ordinamentale repubblicano.

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo n.121063 avente la seguente descrizione: "Spese per interventi di cui alla legge regionale n. 20 del -04/novembre/2004 Assegnazione a favore delle Comunità montane", con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 113039 (u.p.b. 4.3.5.) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
2. Sul capitolo 121063 per l'esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma di euro 100 mila mentre per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 novembre 2004

FITTO
NOTE alla Legge Regionale 4 novembre 2004, n. 20

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 2

La legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 recante "Riordino delle Comunità montane" é pubblicata nel BUR n. 23 del 03/03/1999.

Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." é pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Si riporta il comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Articolo 27 Natura e ruolo.

1. 2. OMISSIS

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale

OMISSIS

Il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59." È pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

Si riporta l'art. 3 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La

legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

Note all'art. 3

La legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 recante "Costituzione delle Comunità Montane" è pubblicata nel BUR n. 19/1972 (Abrogata dalla l.r. 12/99, art. 32).

Si riporta l'art. 32 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9;

Art. 32 (Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità montane";
- b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n. 2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- c) la legge regionale 14 aprile 1975, n. 34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- d) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34";
- e) l'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni a esso correlate (artt. 3, 8 e 9 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 - art. 7 legge regionale 9 giugno 1980, n. 66 - art. 14 legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7);
- f) gli artt. 20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificati e/o sostituiti dalle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 16, 4 settembre 1979, n. 63, 28 gennaio 1980, n. 14 e 3 novembre 1982, n. 29, ferma la competenza delle Comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa così come disciplinato dal POP;
- g) l'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";
- h) l'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978";
- i) gli artt. 18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n. 984 del 1977, organizzazione e snellimento delle procedure";
- j) gli artt. 1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 "Indennità compensativa -

Modifiche alle leggi regionali n. 15 del 3 marzo 1978, n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunità montane";

k) la legge regionale 25 giugno 1983, n. 13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità montane e la valorizzazione delle zone montane";

l) l'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219" così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 36.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legislazione sui Comuni.

Si riporta il comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. 267/2000;

1. OMISSIS

4. OMISSIS

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

OMISSIS

Note all'art. 4

Si riporta l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000;

Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Note all'art. 7

La L. 31/01/1994, n. 97 recante "Nuove disposizioni per le zone montane." é pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

Si riporta il comma 5 dell' art. 1 della L. 31/01/1994, n. 97;

1. OMISSIS

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

OMISSIS

Si riporta l'art. 11 della L. 31/01/1994, n. 97;

11. Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici.

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142 (13), promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali." è pubblicata sul burp n. 147 del 13/12/2000.

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 16 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura." è pubblicata sul burp n. 147 del 13/12/2000.

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi." è pubblicata sul bur n. 147 del 13/12/2000.

La legge regionale 11 dicembre 2000 n. 24 recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale." è pubblicata sul burp n. 149

del 15/12/2000.

Si riporta l'art. 9 della legge 31.01.1994 n. 97;

9. Forme di gestione del patrimonio forestale.

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

Si riporta l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

Articolo 113 Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

La L. 07/08/1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Si riporta l'art. 12 della L. 07/08/1990, n. 241;

Art. 12.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Note all'art. 8

La L. 18/05/1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo." è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

Note all'art. 10

La L. 10/04/1991, n. 125 recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro." è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1991, n. 88.

Note all'art. 12

Si riporta il comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. 267/2000;

Articolo 27 Natura e ruolo

1. OMISSIS

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

OMISSIS

Si riporta il comma 3 dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Articolo 48 Competenze delle giunte

1. OMISSIS

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Note all'art. 14

Si riporta l'art. 234 del D. Lgs. 267/2000;

Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.

Si riporta l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficiarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria

responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Note all'art. 17

Il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 18

Si riporta l'art. 108 del D.Lgs 267/2000;

Articolo 108 Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

Note all'art. 19

Si riporta l'art. 7 della legge 97/1994;

7. Tutela ambientale.

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo

civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

La legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 recante "Norme generali di governo e uso del territorio" è pubblicata nel b.u.r.p. del 24 agosto 2001, n° 128.

Si riporta il comma 1, secondo periodo, dell'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20;

Art. 11 (Formazione del PUG)

1. OMISSIS

Nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

OMISSIS

Note all'art. 21

Si riporta l'art. 34 del D.Lga 267/2000;

Articolo 34 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve

essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

Note all'art. 22

Si riporta l'art. 28, 4° comma, del D.Lga 267/2000;

Articolo 28 Funzioni

1. OMISSIS

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

OMISSIS

Note all'art. 23

La L. 15/03/1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa." è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

Note all'art. 27

La legge regionale 25 giugno 2002, n. 10 recante "Disciplina dei controlli - adeguamento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3". è pubblicato sul bollettino regionale n°82 il01 / 07 / 2002.

Si riporta il comma 1, dell' art. 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 10;

Art. 2 (Controlli preventivi di legittimità)

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti regionali nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo. cessano di essere esercitati.

OMISSIS

La L.Cost. 18/10/2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione." è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 28

La Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 Giugno 2003 ;

Si riporta il comma 5, dell'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Art. 4. (Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)

OMISSIS

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

OMISSIS